

STATUTO DELL'ASP "TERRE D'ARGINE"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Origini, Costituzione, Natura Giuridica

Art. 1

Origini dell' ASP

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona delle Terre d'Argine (di seguito indicata ASP) costituita con delibera della Giunta Regionale n°2118 del 20.12.2007, trae origine dalla trasformazione e fusione delle seguenti IPAB:

IPAB – "Fondazione Marchi Rossi" di Carpi

IPAB – "Roberto Rossi" di Novi di Modena

2. l'IPAB – "Fondazione Marchi Rossi" di Carpi ha avuto origine con donazione a rogito 8 gennaio 1917 quando, in adempimento di un antico voto di famiglia, veniva elargito adeguato patrimonio per istituire il "Ricovero di Mendicità" Tenente Luigi Marchi, affidandone la direzione ad un sacerdote, secondo la volontà del donatore, con diritto di vitto, alloggio e partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e con compiti di "officiare il Ricovero secondo la religione Cattolica Apostolica Romana".

Con decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III del 14 aprile 1921 veniva fondato il "Ricovero di Mendicità Tenente Luigi Marchi".

Con successivo decreto, in data 25 agosto 1924, veniva approvato lo Statuto dell'Opera Pia "Ricovero di Mendicità Tenente Luigi Marchi" con lo scopo di provvedere ai vecchi disagiati di entrambi i sessi domiciliati nel Comune di Carpi.

In data 22 dicembre 1938 veniva stilato il Testamento del Signor Lorenzo Rossi, possidente di Carpi, in cui si nominava erede universale dei beni una costituenda Fondazione che doveva portare il suo nome e le cui rendite sarebbero state destinate per metà al mantenimento dei poveri ed ammalati della frazione di Cortile di Carpi e per l'altra metà a sostegno delle Opere Pie già esistenti.

In data 28.09.1999 con atto n°1730 della Regione Emilia Romagna le due Istituzioni sopra indicate si fondevano per costituire la " Fondazione Marchi- Rossi" mantenendo autonomia giuridica e statutaria all'interno delle Opere Pie Raggruppate di Carpi.

3. L'IPAB Casa Protetta Roberto Rossi, di Novi di Modena, ha tratto origine dal testamento in data 08.06.1919, pubblicato e depositato per atti del Notaio Guglielmo Paltrinieri il 18.11.1919, con il quale il benemerito Odoardo Rossi fu Apollonio, nell'intento di onorare la memoria del fratello Roberto, destinò l'universalità dei suoi beni alla costituzione di una Fondazione denominata Ospizio Roberto Rossi. L'Ospizio Roberto Rossi veniva eretto in ente morale con R.D. n.1604 del 17.10.1930 allo scopo

di provvedere al ricovero ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi inabili al lavoro proficuo.

Art. 2

Denominazione, Sede e Costituzione

1. L'Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) assume la denominazione di "Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine" e si identifica con un logo approvato dall'Assemblea.
2. La sede legale dell'ASP è fissata nel territorio del Comune di Carpi.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici, ove l'ASP esercita le proprie attività gestionali e rende i servizi alla comunità di riferimento, è individuata dall'Assemblea dei Soci.
4. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'ASP è quello coincidente con i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera della Provincia di Modena, che costituiscono l'Unione delle Terre d'Argine.
5. L'ASP è stata costituita con provvedimento della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.2118 del 20.12.2007 che ne ha approvato l'originario Statuto.

Art. 3

Natura Giuridica e Fonti Normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n.624 del 9 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n.179 del 10 giugno 2008, dalla legge regionale 26 luglio 2013, n.12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona", dai successivi atti regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è ente pubblico non economico disciplinato dall'ordinamento regionale ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

Finalità, Principi

Art. 4

Finalità e Principi

1. L'ASP ha come finalità la gestione e l'organizzazione della erogazione di servizi sociali e socio-sanitari rivolti alla popolazione anziana, adulta e disabile secondo esigenze

definite dalla pianificazione locale nel Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi indicati dall'Assemblea dei Soci. L'ASP può altresì gestire servizi per l'infanzia di carattere educativo, scolastico e culturale ricreativo.

2. L'ASP può svolgere le attività connesse ai propri scopi istituzionali di natura accessoria o complementare; può erogare servizi ad Enti e privati, previa autorizzazione dell'Assemblea. Può inoltre compiere quale attività strumentale e non prevalente per il conseguimento degli scopi istituzionali, la gestione di Farmacie.
3. L'ASP può svolgere, su delega dell'Unione, attività di sub-committenza per quanto concerne la sottoscrizione dei Contratti di Servizio per la regolamentazione del rapporto di accreditamento con soggetti gestori privati sulla base di appositi indirizzi formulati dalle Amministrazioni competenti che esprimono la committenza ed assicurano le risorse.
4. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione ciascuno per le rispettive competenze, con il fine di fissare gli indirizzi di gestione e le modalità di erogazione dei servizi, dotano l'ASP di indirizzi generali che disciplinano i seguenti ambiti gestionali:
 - a) l'erogazione dei SERVIZI, con l'indicazione delle modalità gestionali ed organizzative ed i livelli qualitativi che l'ASP adotta e mantiene per i servizi alla persona che le sono affidati;
 - b) la destinazione e l'impiego delle STRUTTURE e del PATRIMONIO, con l'indicazione della destinazione e delle modalità gestionali con cui l'ASP impiega e mantiene efficiente la dotazione patrimoniale, le strutture e le attrezzature assegnate per il raggiungimento delle proprie finalità di servizio nei confronti della propria comunità di riferimento;
 - c) la gestione e la rendicontazione dei COSTI / RICAVI, con l'indicazione delle modalità con cui è tenuta la rilevazione e la rendicontazione economica e finanziaria dei ricavi e dei costi gestionali e patrimoniali dell'ASP.
5. L'ASP ispira ed orienta la propria attività nel rispetto delle norme regionali in materia, degli indirizzi contenuti nei Piani di Zona e secondo le modalità indicate dalla Giunta dell'Unione, adottando un sistema di gestione che si pone i seguenti obiettivi:
 - a) rispetto della dignità della persona;
 - b) forte flessibilità ed adattabilità alle diverse condizioni dei bisogni di ogni singolo utente ed ai cambiamenti che tali bisogni possono avere durante la permanenza del beneficiario nei servizi dell'Azienda;
 - c) elevata reattività, intesa come tempestività di risposte alle dinamiche delle condizioni degli utenti;
 - d) continuità di azione del servizio, che deve essere in grado di gestire il più possibile l'intera gamma dei bisogni dell'utente;
 - e) forte continuità degli operatori, sul piano del contenuto degli interventi e in particolare delle relazioni con gli utenti, per garantire una condizione di agio e di sicurezza, fondamentale rispetto al loro benessere;
 - f) specializzazione profonda, a presidio degli specifici bisogni degli utenti;
 - g) intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l'utente, per recuperare, sul piano del raccordo interdisciplinare, unitarietà della persona e per incremento del grado di flessibilità e reattività della struttura.

6. L'ASP raggiunge i propri obiettivi di gestione:

- a) privilegiando e promuovendo l'orientamento delle proprie azioni e dei propri operatori al servizio della comunità di riferimento ed alla collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche coinvolte per configurare le rispettive finalità, quali risorsa al servizio dei propri utenti;
- b) definendo piani, programmi e progetti di lavoro relativi a tutte le aree professionali chiamate ad intervenire nella gestione dei servizi affidati;
- c) applicando strumenti e metodologie che consentano di documentare l'evoluzione del bisogno di ogni singolo e di tutta la comunità che fruisce dei servizi affidati, al fine di progettare interventi e nuove condizioni di vita quale risposta ai nuovi bisogni;
- d) aggregando gli apporti delle diverse aree professionali attraverso l'adozione di strutture e modalità organizzative a tale fine progettate, per soddisfare con flessibilità e tempestività i bisogni degli utenti e raggiungere i livelli qualitativi previsti;
- e) organizzando la presenza delle diverse aree professionali previste nell'arco temporale giornaliero, settimanale e periodico con il fine di soddisfare la continuità dell'azione nei confronti degli utenti e dei loro bisogni;
- f) curando le modalità con cui si svolge il rapporto con i parenti degli utenti, favorendo l'instaurarsi di relazioni basate sulla piena fiducia;
- g) verificando le necessità di sviluppo ed adeguamento delle diverse aree professionali previste, coordinando fra loro le attività di formazione e l'aggiornamento continuo e permanente delle professionalità attraverso l'integrazione dei momenti formativi del personale con l'intervento di specialisti esterni;
- h) individuando i punti di riferimento aziendali preposti ad attuare le azioni correttive suggerite o richieste dalla Giunta dell'Unione o dagli organismi/istituzioni a cui partecipano anche rappresentanti degli utenti, preposti al controllo dei livelli di qualità della gestione sviluppata dall'Azienda; attuando gli adeguamenti che si ritenessero necessari per fronteggiare nuove esigenze di servizio;
- i) promuovendo il coinvolgimento di soggetti terzi, della solidarietà dei cittadini e delle attività di volontariato, quali risorse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali di servizio e di assistenza che l'Azienda si prefigge;
- j) garantendo il corretto e puntuale funzionamento del sistema contabile e del sistema di rilevazione e rendicontazione dei costi di gestione con il fine di garantire la corretta gestione del sistema economico, finanziario e fiscale dell'Azienda e con il fine di consentire l'imputazione dei costi secondo quanto indicato in merito dalla Giunta dell'Unione;
- k) garantendo il corretto e puntuale funzionamento del sistema di gestione del patrimonio dell'Azienda, secondo quanto indicato in merito dalla Giunta dell'Unione ;
- l) favorendo l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali.

CAPO III

Forme di Gestione dei Servizi

Art. 5

Gestione dei Servizi e delle attività

1. L'ASP provvede alla gestione dei servizi e delle attività necessari per raggiungere le proprie finalità indicate nel presente Statuto e dalla Giunta dell'Unione, assumendo direttamente gli impegni di servizio e qualità nei confronti dei propri utenti.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle norme e dei regolamenti posti a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza della propria azione amministrativa, coerentemente con le proprie caratteristiche e finalità ed assumendo la responsabilità e l'integrazione di tali forniture negli esiti qualitativi del servizio nei confronti dei propri utenti.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuati a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi socio-sanitari e sociali con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art.4, commi 1 e 2, nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente, gli stessi servizi a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Art. 6

Contratti di Servizio

1. Le modalità di erogazione dei servizi conferiti all'ASP dall'Unione delle Terre d'Argine è regolata da CONTRATTI DI SERVIZIO che, oltre a rispettare quanto indicato dagli standard regionali di riferimento, sono congruenti con quanto definito dalla Giunta dell'Unione di cui all'art.4, comma 4, del presente Statuto.

Art. 7

Organismi di Partecipazione e Rappresentanza

1. Al fine di promuovere il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione di soggetti terzi, dei cittadini e delle loro forme associate nel raggiungimento delle proprie finalità di servizio, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione che favoriscono la solidarietà dei cittadini e le attività di volontariato locale, che cooperano nell'erogazione dei servizi e rappresentano gli interessi degli utenti, con la finalità di contribuire al controllo ed al miglioramento della qualità dei servizi.

La Giunta dell'Unione istituirà gli organismi e le forme di partecipazione ritenute necessarie, definendone la composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento.

2. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali ove sono dislocati i servizi, l'Azienda può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di verifica sulla qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II

SOCI e ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

Soci dell'ASP

Art. 8

Soci dell'ASP

1. E' Socio Unico dell'ASP l'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE (di seguito UNIONE) di cui sono membri i seguenti Enti Pubblici Territoriali:
 - a) Comune di Campogalliano
 - b) Comune di Carpi
 - c) Comune di Novi di Modena
 - d) Comune di Soliera
2. Il Socio Unico di cui al comma 1 definisce nell'ambito degli atti convenzionali che regolano i rapporti con gli enti pubblici territoriali che lo compongono:
 - a) i criteri di riparto tra gli Enti Territoriali aderenti all'Unione dei costi e delle perdite eventuali;
 - b) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula del Contratto di Servizio tra UNIONE Terre d'Argine ed ASP delle Terre d'Argine comprendente
i servizi e le attività conferiti in gestione all'ASP ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione;
 - c) la disciplina degli assetti patrimoniali, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione;

CAPO II

Funzioni dell'organo Assemblea

Art. 9

Composizione dell'organo che esercita le funzioni

1. La Giunta dell'Unione esercita le funzioni che competono all'Assemblea dei Soci.
2. La Giunta dell'Unione quando la stessa si riunisce ed esercita le funzioni dell'Assemblea può invitare alla seduta , in relazione agli argomenti da trattare, un rappresentante del Volontariato del territorio Distrettuale ed un rappresentante della Diocesi di Carpi nominato dal Vescovo al fine di arricchire il quadro di richieste di servizio che la comunità di riferimento dell'ASP sviluppa e manifesta.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, o di impedimento temporaneo dalla carica di Sindaco di uno dei componenti della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine, la rappresentanza spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.

Art. 10

Durata

1. La Giunta dell'Unione è un organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali dei suoi componenti, ma sottoposto a variazioni nella sua compagine solo a seguito di mutamenti dei componenti della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine.

Art. 11

Funzioni

1. La Giunta dell'Unione, nell'esercizio delle funzioni assembleari è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni :
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP , fatti salvi i poteri di programmazione che competono al Consiglio dell'Unione;
 - b) nomina l'Amministratore Unico;
 - c) revoca l'Amministratore Unico nei casi e con le modalità previste e definite dalla normativa regionale vigente e comunque, nello svolgimento delle sue funzioni, in caso di violazione della legge, dello Statuto, dei Regolamenti dell'Azienda ed in caso di mancato rispetto, di grave omissione o ritardo rispetto agli indirizzi generali definiti dalla Giunta dell'Unione;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore Unico nel caso in cui il volume del bilancio di previsione dell'Azienda sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
 - e) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) delibera la proposta di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio dell'Unione e all'approvazione della Regione;
 - h) delibera la proposta da sottoporre al Consiglio dell'Unione per l'ammissione di nuovi soci Enti Pubblici Territoriali;
 - i) fornisce all'Amministratore Unico gli indirizzi sul rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - j) delibera sulla contrazione di mutui o finanziamenti;
 - k) delibera su tutte le operazioni immobiliari, mobiliari o su acquisti, appalti, concessioni che non siano espressamente previsti negli atti di programmazione e previsione già approvati e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione affidata all'Amministratore Unico;
 - l) delibera il recepimento di nuovi servizi ed ulteriore patrimonio immobiliare, mobiliare o strumentale previa acquisizione di delibera conforme del Consiglio dell'Unione;

- m) vigila sull'attività dell'ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali. Ai sensi di quanto previsto all'art.3 della L.R. Emilia Romagna n.12/2013, il Socio Unico di ASP garantisce, nel rispetto dello Statuto e degli atti convenzionali sottoscritti, la sostenibilità economico-finanziaria dell'ASP e ne assume la responsabilità esclusiva in caso di perdite;
 - n) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio;
 - o) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti all'Amministratore Unico ed il compenso dovuto all'Organo di Revisione Contabile;
 - p) assolve le funzioni di Presidente il Sindaco che assolve pro-tempore le funzioni di Presidente dell'Unione.
2. Gli atti, di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Art. 12

Convocazioni

1. La Giunta dell'Unione nell'esercizio delle funzioni assembleari si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno per approvare:
 - il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. La Giunta dell'Unione può riunirsi in ogni momento su iniziativa del suo Presidente, o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti, o l'Amministratore Unico.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai componenti della Giunta, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 3 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.
4. In mancanza delle formalità prescritte, la Giunta dell'Unione si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.
5. Oltre che ai componenti della Giunta dell'Unione, gli avvisi di convocazione recanti l'ordine del giorno sono trasmessi: all'Amministratore Unico, al Direttore e all'Organo di Revisione Contabile.

Art.13

Validità delle sedute

1. In prima convocazione la Giunta dell'Unione è validamente costituita con l'intervento di tutti i componenti.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, la Giunta dell'Unione può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di almeno tre dei suoi

componenti, avuto riguardo al meccanismo del voto pesato richiamato nell'articolo successivo che deve garantire che i presenti rappresentino la maggioranza .

Art. 14

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente la Giunta dell'Unione dispone di un voto. Secondo il meccanismo del voto pesato, ciascun voto ha un peso diverso espressione dei criteri fissati nella convenzione che regola i rapporti tra Unione e Enti Pubblici Territoriali aderenti per il riparto dei costi e delle eventuali perdite.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti atto a rappresentare la maggioranza espressa dal meccanismo del voto pesato .
3. Di ciascuna seduta è redatto verbale, a cura del Direttore che funge da segretario dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti dei componenti della Giunta dell'Unione e della maggioranza espressa dal voto pesato :
 - a) Definizione degli indirizzi generali dell'ASP
 - b) Piano Programmatico
 - c) Nomina e revoca dell'Amministratore Unico ed individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento temporaneo
 - d) Modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione e all'approvazione della Regione
 - e) Proposta di Ammissione di nuovi soci

Art. 16

Presidente dell'organo che esercita le funzioni dell'assemblea

1. Il Presidente della Giunta dell'Unione :
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze della Giunta;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze della Giunta;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni della Giunta;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento della Giunta.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal Sindaco membro della giunta che ricopre la carica di Vice Presidente dell'Unione.

Art. 17

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n.12/2013, non possono essere erogati compensi o indennità, né forme di rimborso comunque denominate, per la partecipazione alla Giunta dell'Unione in funzione assembleare e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della stessa.

CAPO III

Amministratore Unico

Art. 18

Procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Giunta dell'Unione - ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b) della L.R. n.12/2013 - fuori dal proprio seno, e scelto tra persone in possesso di adeguata esperienza e competenza in materia di servizi pubblici alla persona.
2. La nomina dell'Amministratore Unico avviene:
 - previa pubblicazione di idoneo avviso sul sito internet dell'ASP, sui siti dei comuni aderenti all'Unione e con le altre forme di pubblicità che saranno decise dalla Giunta dell'Unione per la raccolta di candidature accompagnate dal curriculum vitae;
 - previo esame comparativo delle candidature pervenute sulla base dei curricula e di eventuale colloquio.
3. L'Amministratore Unico viene nominato per un quinquennio e la nomina può essere rinnovata per un egual periodo una sola volta. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Amministratore Unico la Giunta dell'Unione individua il soggetto che ne svolge temporaneamente le funzioni.
4. L'Amministratore Unico uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore Unico nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli Organi Amministrativi

Art.19

Vincoli alla nomina

1. Non può essere nominato Amministratore Unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 20

Decadenza, dimissioni e revoca

1. L'Amministratore Unico decade quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti e nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente.

2. La decadenza è dichiarata dalla Giunta dell'Unione - con apposita deliberazione di presa d'atto - che vi provvede secondo il termine e secondo la procedura previsti dalla disciplina regionale. La Giunta dell'Unione nomina il nuovo Amministratore Unico entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.
3. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente pro-tempore dell'Unione, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dalla Giunta dell'Unione l'atto di nomina del nuovo Amministratore Unico; tale atto deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la nomina non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.
4. La revoca dell'Amministratore Unico è disposta con deliberazione motivata della Giunta dell'Unione nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per l'adozione della deliberazione di revoca è richiesta la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. L'Amministratore Unico, nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 2, dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore Unico decaduto o revocato.

Art. 21

Funzioni

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato alla Giunta dell'Unione.
2. L'Amministratore Unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dalla Giunta dell'Unione, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete, in particolare, l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta alla Giunta dell'Unione del piano programmatico, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio annuale economico preventivo e del bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale;
 - b) proposta alla Giunta dell'Unione del Piano di gestione, conservazione e utilizzo del patrimonio;
 - c) rendicontazione periodica alla Giunta dell'Unione dello stato di attuazione dei programmi previsti per l'esercizio e dei bilanci economici finanziari correlati (almeno due stati di attuazione in corso d'esercizio);
 - d) deliberazione delle convenzioni che regolano i rapporti con altri soggetti pubblici e privati;
 - e) proposta alla Giunta dell'Unione di eventuali modifiche statutarie;
 - f) adozione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 - g) nomina del Direttore;
 - h) proposta alla Giunta dell'Unione del piano di rientro ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dal Socio Unico e ripartite tra gli enti territoriali membri secondo quanto previsto nella convenzione che regola i rapporti tra gli stessi.
3. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento non espressamente assegnato alla Giunta dell'Unione dal presente

Statuto o dalle norme, avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

4. L'Amministratore Unico partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Giunta dell'Unione quando la stessa si riunisce ed esercita le funzioni dell'Assemblea.

Art. 22

Trattamento economico

1. All'Amministratore Unico può spettare, se deciso dalla Giunta dell'Unione, un'indennità di carica nella misura fissata dalla medesima con atto motivato, nel rispetto del tetto massimo fissato dalle disposizioni regionali in materia ed avuto riguardo ai parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda, che dovranno fondarsi almeno sulla ponderazione dei seguenti elementi: effettiva gestione da parte dell'ASP di una pluralità di servizi e di servizi in più settori di intervento; numero degli enti territoriali soci che conferiscono la gestione di servizi all'azienda ; volume di bilancio gestito.
2. L'indennità di carica, se riconosciuta, è onnicomprensiva anche delle spese sostenute.
3. La Giunta dell'Unione può decidere di riconoscere all'Amministratore Unico esclusivamente un rimborso delle spese documentate entro un tetto massimo da fissare con atto motivato e comunque nei limiti e con le modalità definite dalla disciplina regionale vigente.

CAPO IV

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 23

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di Revisione Contabile è costituito da un Revisore Unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dalla Giunta dell'Unione. Nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP superi i trenta milioni di euro, l'organo di revisione contabile è costituito da tre membri, di cui due nominati alla Giunta dell'Unione ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione.
2. I componenti della terna per la nomina dell'Organo di Revisione Contabile vengono scelti dalla Giunta dell'Unione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n.39/2010 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la Direttiva 84/253/CEE).
3. L'Organo di Revisione Contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'ASP, svolgendo ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
4. L'Organo di Revisione Contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta. La Giunta dell'Unione dell'ASP assicura il rinnovo dell'Organo di Revisione Contabile alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi.
5. All'Organo di Revisione Contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera motivata della Giunta dell'Unione in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda e nel rispetto di parametri che ponderano i sotto riportati elementi: effettiva gestione da parte dell'ASP di una pluralità di

servizi e di servizi in più settori di intervento; numero degli enti territoriali soci che conferiscono la gestione di servizi all'Azienda; volume di bilancio gestito. Il compenso fissato deve comunque rispettare i tetti massimi fissati dalla Regione Emilia Romagna.

6. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa regionale vigente.
7. Nei casi in cui l'Organo di Revisione Contabile sia costituito da un Collegio, al Presidente spetta un compenso pari a quello stabilito per gli altri componenti, maggiorato del 20 per cento, in misura comunque non superiore ai compensi massimi stabiliti dalle norme regionali di riferimento.
8. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Giunta dell'Unione, all'Amministratore Unico e, nel caso di Collegio di Revisione, al Presidente di quest'ultimo.
9. Nel caso in cui la Giunta dell'unione dichiari, nel rispetto della procedura di cui alla disciplina regionale, la decadenza per incompatibilità del Revisore Unico, la Giunta dell'Unione trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza, la terna di nominativi affinché la Regione provveda a nominare un nuovo Revisore.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

DALLA GIUNTA DELL'UNIONE E

DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Art. 24

Publicazioni degli atti e principio di trasparenza

1. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, ASP pubblica nel proprio sito web gli atti, i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia.
2. Gli atti della Giunta dell'Unione e dell'Amministratore Unico sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione delle Terre d'Argine per la durata di gg.15 consecutivi e sono immediatamente esecutivi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione i documenti contabili dell'ASP sono pubblicati nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale in materia.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

Art. 25

Nomina e trattamento economico

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico con atto motivato, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Azienda.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto, rinnovabile, di durata non superiore a quella dell'Amministratore Unico che lo ha nominato, così come previsto dalla normativa regionale in materia.
3. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP: può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.
4. Il trattamento economico del Direttore dell'ASP è definito dall'Amministratore Unico con atto motivato - nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti – in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP come indicato dalla disciplina regionale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Azienda.

Art. 26

Attribuzioni

1. Il Direttore è la figura responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore Unico.
2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e l'attuazione dei compiti amministrativi dell'Azienda, in particolare:
 - a) predisporre i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione agli atti dell'Amministratore Unico;
 - b) è a capo delle strutture gestionali ed operative dell'Azienda, attraverso il coordinamento di tutti i responsabili dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Azienda, i quali a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate;
 - c) è a capo del personale dipendente dell'Azienda;
 - d) coadiuva l'Amministratore Unico nella predisposizione del documento programmatico e del bilancio annuale e pluriennale, del bilancio d'esercizio e degli stati di attuazione e delle relative relazioni sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.
3. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e l'attuazione dei compiti amministrativi dell'Azienda.
4. Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute della Giunta dell'Unione convocata per l'esercizio delle funzioni assembleari.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 27

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto dei criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza, economicità e trasparenza.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria riservati al livello tecnico.
3. L'ASP riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa ed indispensabile per garantire un'assistenza efficace, appropriata e di buona qualità. Pertanto l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze del proprio personale, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo.

Art.28

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Art. 29

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti l'operatività e la funzionalità delle strutture, la gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, la pianificazione e la programmazione del lavoro e le modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata da regolamenti, che disciplinano altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 30.
3. L'ASP si dota di una Carta dei Valori che indica gli orientamenti etici di fondo della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Carta dei Valori deve esplicitare i valori, i comportamenti organizzativi e gli impegni di fondamentale importanza per l'Azienda nei confronti dei propri interlocutori interni ed esterni.

Art. 30

Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB o di altri enti confluiti nell'ASP di cui all'art.1, conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n.207 del 2001 - del Comparto di Contrattazione Collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n.165 del 2001 e s.m.
2. Nelle more dell'individuazione del Comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati, nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'articolo 29, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale di tempo in tempo vigente

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Art. 31

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai beni delle IPAB di cui all'art.1 e dagli eventuali conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili effettuati dagli Enti Locali membri dell'UNIONE, ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio in disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.
4. Ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12/2013, la Giunta dell'Unione, nell'ambito del Piano Programmatico di cui all'art.33 dello Statuto dell'ASP, approva e rende pubblico un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio dell'Azienda, con i contenuti indicati nella citata normativa vigente.
5. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio dell'Azienda di cui al precedente comma 4, l'ASP programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul proprio patrimonio.

Art. 32

Sistema informativo contabile

6. 1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito Regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Art. 33

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n.2/2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare, in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi

aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano Programmatico dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare di cui al precedente art.31;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Art. 34

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito Regolamento.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 35

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del Servizio di Tesoreria svolto da un Istituto Bancario a ciò autorizzato; il Servizio è regolato da apposita convenzione o contratto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Azienda.

TITOLO VI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 36

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate con le modalità indicate all'art.15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Art. 37

Durata

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dal Consiglio dell'Unione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi , nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività dell' ASP.

Art. 38

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle normative regionali vigenti in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.